

XVI legislatura

**Disegno di legge  
A.S. n. 2814**

"Conversione in legge del  
decreto-legge 6 luglio 2011,  
n. 98, recante disposizioni  
urgenti per la stabilizzazione  
finanziaria"


**Vol. II - Le novelle**

**Tomo 2 (artt. 23-25)**

luglio 2011  
n. 301/II - Tomo 2



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci \_3788

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 2814**

"Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"

**Vol. II - Le novelle**

**Tomo 2 (artt. 23-25)**

luglio 2011

n. 301/II - Tomo 2



## AVVERTENZA

Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 dello stesso 6 luglio, è stato presentato per la conversione il giorno medesimo al Senato (Atto Senato 2814) ed è stato assegnato il giorno successivo per l’esame in sede referente alla Commissione Bilancio, previ pareri di tutte le altre Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Questo *dossier*, che illustra il testo del decreto-legge, è così articolato:

- volume I: sintesi e schede di lettura illustrative dell'articolato;
- volume II: testi a fronte delle novelle alla legislazione vigente. Esso comprende:
  - tomo 1: novelle disposte dal Titolo I – Capi I-IV (artt. 6-22);
  - tomo 2: novelle disposte dal Titolo I – Capo V (artt. 23-25);
  - tomo 3: novelle disposte dal Titolo II (artt. 26-39);
  - tomo 4: indice delle leggi modificate, ordinate cronologicamente e per disposizione modificante;
- volume III: indice per materia del decreto-legge.



# INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE .....	9
---	---

## **Articolo 23**

*(Norme in materia tributaria)*

Comma 1 .....	11
Comma 5 .....	19
Comma 7 .....	21
Comma 8 .....	25
Comma 9 .....	27
Comma 10 .....	31
Comma 12 .....	33
Comma 17 .....	41
Comma 18 .....	43
Comma 19 .....	45
Comma 22 .....	49
Comma 24 .....	51
Comma 25 .....	59
Comma 26 .....	67
Comma 27 .....	71
Comma 28, lett. a) .....	75
Comma 28, lett. b) .....	77
Comma 28, lett. c) .....	79
Comma 28, lett. d) .....	83
Comma 28, lett. e) .....	87
Comma 28, lett. f) .....	91
Comma 28, lett. g) .....	95
Comma 29, lett. a) .....	97
Comma 29, lett. b) .....	101
Comma 30 .....	103
Comma 31 .....	109
Comma 32 .....	111
Comma 34, lett. a) .....	115
Comma 34, lett. b) .....	117
Comma 34, lett. c) .....	119
Comma 35 .....	123
Comma 36 .....	125
Comma 37 .....	129
Comma 38 .....	131
Comma 39 .....	133

Comma 41 .....	135
Comma 48 .....	141
Comma 49 .....	143

**Articolo 24**

*(Norme in materia di gioco)*

Comma 18 .....	145
Comma 19 .....	147
Comma 24 .....	151
Comma 41 .....	155

**Articolo 25**

*(Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)*

Comma 1, lett. a), b), c), d) .....	157
Comma 2 .....	165

## **TITOLO I**

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA  
PUBBLICA, NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE

### **CAPO V**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE



**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 1**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 26-quater	
<i>Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:</p> <p><i>a)</i> da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società;</p> <p><i>b)</i> da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all'attività della stabile organizzazione stessa.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all'esenzione se:</p> <p><i>a)</i> la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 26-quater	
<i>Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>effettua il pagamento, detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;</p> <p><i>b)</i> la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;</p> <p><i>c)</i> una terza società avente i requisiti di cui alla lettera <i>a)</i> del comma 4 detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;</p> <p><i>d)</i> i diritti di voto di cui alle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>c)</i>, detenuti nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-<i>bis</i> e 2479-<i>bis</i> del codice civile;</p> <p><i>e)</i> le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>c)</i> sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.</p>	

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 26-quater	
<i>Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>3. Ai fini del presente articolo:</p> <p>a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso:</p> <p>1) del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e il software;</p> <p>2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;</p> <p>3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;</p> <p>b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;</p> <p>c) non si considerano interessi:</p> <p>1) le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;</p> <p>2) gli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico;</p> <p>3) le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a), e 109, comma 9, lettera a), del medesimo testo unico,</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 26-quater	
<i>Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;</p> <p>4) i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;</p> <p>5) i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di cinquanta anni dalla data di emissione.</p>	
<p>4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:</p> <p><i>a)</i> le società beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall'allegato A, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, ad una delle imposte indicate nell'allegato B ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;</p> <p><i>b)</i> gli interessi e i canoni pagati alle società non residenti di cui alla lettera <i>a)</i> sono assoggettati ad una delle</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 26-quater	
<i>Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>imposte elencate nell'allegato B;</p> <p>c) le società non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:</p> <p>1) le predette società, se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona;</p> <p>2) le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate ad una delle imposte elencate nell'allegato B o, in Belgio, all'«<i>impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders</i>», in Spagna all'«<i>impuesto sobre la Renta de no Residentes</i>» ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.</p>	
<p>5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo,</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 26-quater	
<i>Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l'importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.</p>	
<p>6. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta un'attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l'esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato in cui la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o dello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, nonché una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 26-quater	
<i>Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea</i>	
Testo previgente	Testo modificato
degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.	
<p>8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in sede comunitaria;</p> <p>c) all'articolo 27, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui al comma 3 sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti»;</p> <p>d) all'articolo 37-bis, comma 3, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente: «f-ter) pagamenti di interessi e canoni di</p>	8. <i>Identico.</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 26-quater	
<i>Esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>cui all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea.</p>	<p><b>8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori:</b></p> <p><b>a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni;</b></p> <p><b>b) garantiti dai soggetti di cui all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante.</b></p>

**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 5**

<b>Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</b>	
<i>Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali</i>	
Articolo 16 <i>Determinazione dell'imposta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.	1. <i>Identico.</i>
	<b>1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:</b> <b>a) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;</b> <b>b) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento.</b>
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera <i>e-bis</i> ), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10- <i>bis</i> , si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.	2. <i>Identico.</i>
3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività	3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e <b>1-bis</b> fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per

<b>Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</b> <i>Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali</i>	
Articolo 16 <i>Determinazione dell'imposta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
e per categorie di soggetti passivi.	categorie di soggetti passivi.

**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 7**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642</b>					
<i>Disciplina dell'imposta di bollo</i>					
Tariffa 13					
Testo previgente			Testo modificato		
Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Fisse	Proporzionali	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Fisse	Proporzionali
<p>2-bis. Estratti conto, <b>comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli</b>, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare:</p>			<p>2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare:</p>		
<p>a) con periodicità annuale</p>	<p>€ 22,80</p>		<p>a) <i>identica</i>;</p>		
<p>b) con</p>	<p>€</p>		<p>b) <i>identica</i>;</p>		

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642</b>					
<i>Disciplina dell'imposta di bollo</i>					
Tariffa 13					
Testo previgente			Testo modificato		
periodicità semestrale	11,40				
c) con periodicità trimestrale	€ 5,70		c) <i>identica;</i>		
d) con periodicità mensile	€ 1,90		d) <i>identica.</i>		
			<b>2-ter. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:</b>		
			<b>1) per ogni esemplare:</b>		
			<b>a) con periodicità annuale</b>	<b>Euro 120</b>	
			<b>b) con periodicità semestrale</b>	<b>Euro 60</b>	
			<b>c) con periodicità trimestrale</b>	<b>Euro 30</b>	

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642</b>					
<i>Disciplina dell'imposta di bollo</i>					
Tariffa 13					
Testo previgente			Testo modificato		
			<b>d) con periodicità mensile</b>	<b>Euro 10</b>	
			<b>2) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia inferiore a cinquantamila euro:</b>		
			<b>a) con periodicità annuale</b>	<b>Euro 150,00</b>	
			<b>b) con periodicità semestrale</b>	<b>Euro 75,00</b>	
			<b>c) con periodicità trimestrale</b>	<b>Euro 37,50</b>	
			<b>d) con periodicità mensile</b>	<b>Euro 12,50</b>	
			<b>3) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di</b>		

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642</b>					
<i>Disciplina dell'imposta di bollo</i>					
Tariffa 13					
Testo previgente			Testo modificato		
			<b>titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca sia non inferiore a cinquantamila euro:</b>		
			<b>a) con periodicità annuale</b>	<b>Euro 380,00</b>	
			<b>b) con periodicità semestrale</b>	<b>Euro 190,00</b>	
			<b>c) con periodicità trimestrale</b>	<b>Euro 95,00</b>	
			<b>d) con periodicità mensile</b>	<b>Euro 31,66</b>	

**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 8**

<b>Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica</i>	
Articolo 25	
<i>Contrasto di interessi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.</p>	<p>1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del <b>4 per cento</b> a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.</p>



**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 9**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917</b>	
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 84	
<i>Riporto delle perdite</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.</p>	<p>1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi <b>in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.</b> Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.</p>
<p>2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di</p>	<p>2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di</p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917</b>	
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 84 <i>Riporto delle perdite</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.</p>	<p>costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi <b>entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi</b> a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.</p>
<p>3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attività assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:</p> <p>a) <i>[Lettera abrogata dal comma 12 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione e con i limiti indicati nel comma 14 dello stesso art. 36];</i></p> <p>b) le partecipazioni siano relative a società che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917</b> <i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 84 <i>Riporto delle perdite</i>	
Testo previgente	Testo modificato
proventi dell'attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.	



**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 10**

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917	
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 104	
<i>Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 102 e 103, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.	1. <i>Identico.</i>
2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la modifica è stata convenuta.	2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la modifica è stata convenuta. <b>In ogni caso la quota di ammortamento finanziario deducibile non può essere superiore al 1 per cento del costo dei beni. La precedente misura percentuale si applica anche ai beni di cui al comma 1 ammortizzati ai sensi degli articoli 102 e 103.</b>
3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917</b>	
<i>Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 104	
<i>Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.</p>	
<p><b>4. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 110.</b></p>	<i>Abrogato</i>

**Articolo 23**  
(*Norme in materia tributaria*)

**Comma 12**

<b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</b>	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 15 <i>Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</b>	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 15	
<i>Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili</i>	
Testo previgente	Testo modificato
imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007.	
2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi commi, le divergenze di cui al comma 1, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio.	2. <i>Identico.</i>
3. Il riallineamento può essere richiesto distintamente per le divergenze che derivano:  a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, commi 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</b>	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 15	
<i>Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico, così come modificate dall'articolo 1, commi 58, della legge n. 244 del 2007;</p> <p><i>b)</i> dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.</p>	
<p>4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere attuato sulla totalità delle differenze positive e negative e, a tal fine, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso, la somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, va assoggettata a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile complessivo. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Se il saldo è negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e dei 4 successivi.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</b>	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 15	
<i>Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>attuato, tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, anche con riguardo a singole fattispecie. Per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo non è comunque deducibile. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.</p>	
<p>6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 sono intervenute aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla legge n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il soggetto beneficiario di tali operazioni può applicare le disposizioni dei commi 4 o 5, in modo autonomo con riferimento ai disallineamenti riferibili a ciascuno dei soggetti interessati all'aggregazione.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>7. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), può essere attuato tramite opzione esercitata nella</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</b>	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 15	
<i>Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili</i>	
Testo previgente	Testo modificato
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al riallineamento delle divergenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell'articolo 81, commi 21, 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	
7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si assumono i disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES.	7-bis. <i>Identico.</i>
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di: a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale; b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.	8. <i>Identico.</i>
8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono	8-bis. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</b>	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 15	
<i>Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili</i>	
Testo previgente	Testo modificato
adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 8.	
9. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.	9. <i>Identico.</i>
10. In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui all'articolo 103 del citato testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall'imputazione	10. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</b>	
<i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 15	
<i>Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono deducibili le quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali nel limite della quota imputata a conto economico.</p>	
	<p><b>10-bis.</b> Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi dell'art. 24 e seguenti del Capo III del Decreto legislativo 9 aprile 1991 n 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento n 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 per partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi delle relative previsioni. L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore fiscale della partecipazione stessa.</p>
	<p><b>10-ter.</b> Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni</p>

<b>Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185</b> <i>Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale</i>	
Articolo 15 <i>Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>di cessione di azienda ovvero di partecipazioni.</b>

**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 17**

Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218	
<i>Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale</i>	
Articolo 8	
<i>Adempimenti successivi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e <b>per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo</b></p>	<p>2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.</p>

<b>Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218</b>	
<i>Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale</i>	
Articolo 8	
<i>Adempimenti successivi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<b>106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.</b>	
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento <b>e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.</b> L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.	3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.	3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate <b>diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.</b>
4. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità per il versamento di cui ai commi 1 e 2.	4. <i>Identico.</i>

**Articolo 23**  
*(Norme in materia tributaria)*

**Comma 18**

<b>Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218</b> <i>Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale</i>	
Articolo 9 <i>Perfezionamento della definizione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata <b>e con la prestazione della garanzia</b> , previsti dall'articolo 8, comma 2.	1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, <b>prevista</b> dall'articolo 8, comma 2.



**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 19**

<b>Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546</b>	
<i>Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 48 <i>Conciliazione giudiziale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.	1. <i>Identico.</i>
2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.	2. <i>Identico.</i>
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro, <b>previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti</b>	3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del D.P.R. 28 settembre

<b>Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546</b>	
<i>Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 48	
<i>Conciliazione giudiziale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p><b>nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</b> La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata <b>e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno.</b> Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del D.P.R. 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.</p>	<p>1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.</p>
<p>3-<i>bis</i>. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante.</p>	<p>3-<i>bis</i>. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate <b>diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva</b>, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle <b>residue</b> somme <b>dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.</b></p>
<p>4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546</b>	
<i>Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413</i>	
Articolo 48 <i>Conciliazione giudiziale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
proposta ai sensi del comma 5.	
<p>5. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 22**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 35	
<i>Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
15. Le modalità tecniche di trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dal presente articolo ed i tempi di attivazione del servizio di trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.	15. <i>Identico.</i>
15-bis. L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal presente decreto.	15-bis. <i>Identico.</i>
15-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate:  a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio di attività;  b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione del numero di partita IVA determina la possibilità di effettuare gli	15-ter. <i>Identico.</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 35	
<i>Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività</i>	
Testo previgente	Testo modificato
acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro.	
15- <i>quater</i> . Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.	15- <i>quater</i> . <i>Identico</i> .
	<b>15-<i>quinqies</i>. L'attribuzione del numero di partita IVA è revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.</b>

**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 24**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 32	
<i>Poteri degli uffici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:	<i>Identico:</i>
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo articolo 33;	1) <i>identico;</i>
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad	2) <i>identico;</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 32 <i>Poteri degli uffici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;</p>	
<p>3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;</p>	<p>3) <i>identico</i>;</p>
<p>4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti,</p>	<p>4) <i>identico</i>;</p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 32 <i>Poteri degli uffici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
con invito a restituirli compilati e firmati;	
<p>5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;</p>	<p>5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, <b>alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie</b>, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;</p>
6) richiedere copie o estratti degli atti	6) <i>identico</i> ;

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 32 <i>Poteri degli uffici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;	
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti ;	6-bis) <i>identico</i> ;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari	7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, <b>alle società ed</b>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 32 <i>Poteri degli uffici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio precedente;</p>	<p><b>enti di assicurazione per le attività finanziarie</b>, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi <b>o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria</b>. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio precedente;</p>
7-bis) richiedere, con modalità	7-bis) <i>identico</i> ;

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 32 <i>Poteri degli uffici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge;	
8) richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo;	8) <i>identico</i> ;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi;	8-bis) <i>identico</i> ;
8-ter) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.	8-ter) <i>identico</i> ;
Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi	<i>Identico.</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 32 <i>Poteri degli uffici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale.	
Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).	<i>Identico.</i>
Le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.	<i>Identico.</i>
Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che deposita in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo	<i>Identico.</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b> <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 32 <i>Poteri degli uffici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.	

**Articolo 23**  
(*Norme in materia tributaria*)

**Comma 25**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 51	
<i>Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi. I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in</p>	<i>Identico.</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 51	
<i>Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Testo previgente	Testo modificato
misura non inferiore al 90 per cento.	
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:	<i>Identico:</i>
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52;	1) <i>identico;</i>
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevati a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati	2) <i>identico;</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 51	
<i>Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Testo previgente	Testo modificato
all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;	
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;	3) <i>identico</i> ;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;	4) <i>identico</i> ;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del	5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 51	
<i>Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;</p>	<p>soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, <b>alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie</b>, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie;</p>
<p>6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;</p>	<p>6) <i>identico</i>;</p>
<p>6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le</p>	<p>6-bis) <i>identico</i>;</p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 51	
<i>Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;</p>	
<p>7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La</p>	<p>7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, <b>alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie</b>, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi <b>o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria</b>. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio</p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 51	
<i>Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio precedente;</p>	<p>1998, n. 58, può essere richiesto, tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio precedente;</p>
<p>7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.</p>	<p>7-bis) <i>identico</i>;</p>
<p>Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici</p>	<p><i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 51	
<i>Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Testo previgente	Testo modificato
giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.	
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonché le relative risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonché dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero 7).	<i>Identico.</i>
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni .	<i>Identico.</i>



**Articolo 23***(Norme in materia tributaria)***Comma 26**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 33	
<i>Accessi, ispezioni e verifiche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.	<i>Identico.</i>
Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale.	Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste <b>e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32</b> allo scopo di <b>procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste</b> a norma del n. 7) dello stesso art. 32, <b>non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte</b> allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la	<i>Identico.</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 33	
<i>Accessi, ispezioni e verifiche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.</p>	
<p>Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali.</p>	<i>Identico.</i>
<p>Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine</p>	<i>Identico.</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 33	
<i>Accessi, ispezioni e verifiche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.	
<p>Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. <b>Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla</b></p>	<p>Gli accessi presso <b>gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono</b> essere eseguiti, previa autorizzazione, <b>per l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico;</b> le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.</p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b> <i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 33 <i>Accessi, ispezioni e verifiche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<b>redazione dei processi verbali.</b>	

**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 27**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 52	
<i>Accessi, ispezioni e verifiche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri,</p>	<p><i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b> <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 52 <i>Accessi, ispezioni e verifiche</i>	
registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.	
È in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.	<i>Identico.</i>
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.	<i>Identico.</i>
I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.	<i>Identico.</i>
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta	<i>Identico.</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b> <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 52 <i>Accessi, ispezioni e verifiche</i>	
ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.	
I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurle o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.	<i>Identico.</i>
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.	<i>Identico.</i>
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.	<i>Identico.</i>
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è	<i>Identico.</i>

<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b></p> <p><i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i></p>	
<p>Articolo 52</p> <p><i>Accessi, ispezioni e verifiche</i></p>	
<p>esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.</p>	
<p>Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.</p>	<p><b>Per l'esecuzione degli accessi</b> presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 <b>e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.</b></p>

**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 28, lett. a)**

<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195</b> <i>Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore</i></p>	
<p>Articolo 1 <i>Applicazione degli studi di settore</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>1-bis.</b> A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.</p>
<p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, della citata legge n. 146 del</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195</b> <i>Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore</i>	
Articolo 1 <i>Applicazione degli studi di settore</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1998, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore degli studi.	

**Articolo 23***(Norme in materia tributaria)***Comma 28, lett. b)**

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</b>	
<i>Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 8	
<i>Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto compresa quella periodica non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.</p>	<p>1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto compresa quella periodica non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. <b>Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.</b></p>

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</b>	
<i>Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 8	
<i>Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta l'allegazione alla dichiarazione, la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.	2. <i>Identico.</i>
3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire otto milioni quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.	3. <i>Identico.</i>
3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000.	3-bis. <i>Identico.</i>

**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 28, lett. c)**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 39	
<i>Redditi determinati in base alle scritture contabili</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:</p> <p>a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;</p> <p>b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;</p> <p>c) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;</p> <p>d) se l'incompletezza, la falsità o</p>	<p><i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 39	
<i>Redditi determinati in base alle scritture contabili</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.</p>	
<p>In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera <i>d)</i> del precedente comma:</p>	<i>Identico:</i>
<p><i>a)</i> quando il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;</p>	<i>a) identica;</i>
<p><i>b)</i> [Lettera abrogata dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241]</p>	
<p><i>c)</i> quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più scritture contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le scritture</p>	<i>c) identica;</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 39	
<i>Redditi determinati in base alle scritture contabili</i>	
Testo previgente	Testo modificato
medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;	
d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantità annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera <i>d)</i> del primo comma dell'art. 14 del presente decreto;	<i>d) identica;</i>
<i>d-bis)</i> quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;	<i>d-bis) identica;</i>
	<b><i>e) quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica a condizione</i></b>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</b>	
<i>Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi</i>	
Articolo 39	
<i>Redditi determinati in base alle scritture contabili</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.</b>
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, è determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.	<i>Identico.</i>

**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 28, lett. d)**

<b>Legge 8 maggio 1998, n. 146</b>	
<i>Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario</i>	
Articolo 10	
<i>Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'art. 62- <i>sexies</i> del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalità di cui al presente articolo qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi.	1. <i>Identico.</i>
2. [Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con la decorrenza indicata nello stesso comma 2]	
3. [Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con la decorrenza indicata nello stesso comma 2.]	
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.	3-bis. <i>Identico.</i>

<b>Legge 8 maggio 1998, n. 146</b>	
<i>Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario</i>	
Articolo 10	
<i>Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>c)</i> dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p>	<p>3-ter. <i>Identico.</i></p>
<p>4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti:</p> <p><i>a)</i> che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere <i>c)</i>, <i>d)</i> ed <i>e)</i>, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 8 maggio 1998, n. 146</b>	
<i>Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario</i>	
Articolo 10	
<i>Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;</p> <p><i>b)</i> che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;</p> <p><i>c)</i> che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.</p>	
<p><i>4-bis.</i> Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera <i>d)</i>, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-<i>bis</i> del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza</p>	<p><i>4-bis.</i> Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera <i>d)</i>, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-<i>bis</i> del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza</p>

<b>Legge 8 maggio 1998, n. 146</b>	
<i>Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario</i>	
Articolo 10	
<i>Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-<i>bis</i>, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera <i>a</i>). <b>In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.</b> La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-<i>bis</i> e 4-<i>bis</i> rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-<i>bis</i> dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</p>	<p>risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-<i>bis</i>, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera <i>a</i>). La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-<i>bis</i> e 4-<i>bis</i> rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-<i>bis</i> dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.</p>
(...)	(...)

**Articolo 23**  
(*Norme in materia tributaria*)

**Comma 28, lett. e)**

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</b>	
<i>Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 1	
<i>Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</b>	
<i>Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 1	
<i>Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.</p>	<p>2-bis. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>2-bis 1. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2 bis.</b></p>
<p>2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi</p>	<p>2-ter. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</b>	
<i>Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 1	
<i>Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.</p>	
<p>3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-<i>bis</i> e 36-<i>ter</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 28, lett. f)**

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</b>	
<i>Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 5	
<i>Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. La sanzione non può essere comunque inferiore a lire cinquecentomila.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la sanzione è riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</b>	
<i>Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 5	
<i>Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione è commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.</p>	
<p>3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. La stessa sanzione si applica anche se è omessa la dichiarazione periodica o quella prescritta dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi è debito d'imposta.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza. Se la violazione riguarda la dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal comma 3.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>
<p>4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti</p>	<p>4-bis. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</b>	
<i>Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 5	
<i>Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata.	
	<b>4-ter.</b> La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 é elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 bis.
5. Chi, in difformità della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, è punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della somma non spettante.	5. <i>Identico.</i>
6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività, previste nel primo e terzo	6. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</b>	
<i>Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 5	
<i>Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da lire un milione a lire quattro milioni. La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.</p>	

**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 28, lett. g)**

<b>Decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 446</b>	
<i>Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali</i>	
Articolo 32 <i>Violazioni relative alla dichiarazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non è dovuta imposta, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni.	1. <i>Identico.</i>
2. Se nella dichiarazione è indicato un imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta dovuta.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non	2-bis. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 446</b>	
<i>Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali</i>	
Articolo 32	
<i>Violazioni relative alla dichiarazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato.	
	<b>2-ter.</b> La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2 bis.
3. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alla dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.	3. <i>Identico.</i>

**Articolo 23**  
(*Norme in materia tributaria*)

**Comma 29, lett. a)**

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472</b>	
<i>Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 16	
<i>Procedimento di irrogazione delle sanzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472</b>	
<i>Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 16	
<i>Procedimento di irrogazione delle sanzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.	
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18.	4. <i>Identico.</i>
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.	5. <i>Identico.</i>
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.	6. <i>Identico.</i>
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato	7. <i>Identico.</i>

<p><b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472</b></p> <p><i>Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i></p>	
<p>Articolo 16</p> <p><i>Procedimento di irrogazione delle sanzioni</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.	
	<p><b>7-bis. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.</b></p>



**Articolo 23**  
(*Norme in materia tributaria*)

**Comma 29, lett. b)**

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472</b>	
<i>Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 17 <i>Irrogazione immediata</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.	1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono <b>sono</b> irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.	2. <i>Identico.</i>
3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di	3. <i>Identico.</i>

<p><b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472</b></p> <p><i>Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i></p>	
<p>Articolo 17</p> <p><i>Irrogazione immediata</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-<i>bis</i> e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.</p>	

**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 30**

<b>Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.</i>	
Articolo 29	
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera <i>a</i>) emessi a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:</p>	<p>1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera <i>a</i>) emessi a partire dal 1° <b>ottobre</b> 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:</p>
<p><i>a)</i> l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base</p>	<p><i>a) identica;</i></p>

<b>Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.</i>	
Articolo 29	
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;</p>	
<p><i>b)</i> gli atti di cui alla lettera <i>a)</i> divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;</p>	<p><i>b) identica;</i></p>
<p><i>b-bis)</i> In caso di richiesta, da parte del contribuente, della sospensione</p>	<p><i>b-bis) identica;</i></p>

<b>Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.</i>	
Articolo 29	
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell' articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'esecuzione forzata di cui alla lettera <i>b</i> ) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione e, in ogni caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa. La sospensione di cui al periodo precedente non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;	
<i>c)</i> in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera <i>a</i> ), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere <i>a</i> ) e <i>b</i> );	<i>c) identica;</i>
<i>d)</i> all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;	<i>d) identica;</i>
<i>e)</i> l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera <i>a</i> ) e senza la preventiva notifica della	<i>e) identica;</i>

<b>Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.</i>	
Articolo 29	
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera <i>a</i>), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera <i>b</i>), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera <i>a</i>), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;</p>	
<p><i>f</i>) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera <i>a</i>) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;</p>	<p><i>f</i>) <i>identica</i>;</p>

<b>Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</b>	
<i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.</i>	
Articolo 29	
<i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;</p>	<p><i>g) identica;</i></p>
<p>h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e delle altre</p>	<p><i>h) identica.</i></p>

<b>Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78</b> <i>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.</i>	
Articolo 29 <i>Concentrazione della riscossione nell'accertamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
entrate riscuotibili a mezzo ruolo.	
(...)	(...)

**Articolo 23***(Norme in materia tributaria)***Comma 31**

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</b>	
<i>Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 13	
<i>Ritardati od omessi versamenti diretti</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti <b>riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria</b>, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica</p>	<p>1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi</p>

<b>Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</b>	
<i>Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Articolo 13	
<i>Ritardati od omessi versamenti diretti</i>	
Testo previgente	Testo modificato
nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36- <i>bis</i> e 36- <i>ter</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi dell'articolo 54- <i>bis</i> del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.	dell'articolo 54- <i>bis</i> del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.	2. <i>Identico.</i>
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.	3. <i>Identico.</i>

**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 32**

<b>Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</b>	
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337</i>	
Articolo 17	
<i>Remunerazione del servizio</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo rimosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:</p> <p>a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;</p> <p>b) integralmente, in caso contrario.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. <i>[Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso</i></p>	

<b>Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</b>	
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337</i>	
Articolo 17	
<i>Remunerazione del servizio</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<i>articolo 32]</i>	
4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse.	4. <i>Identico.</i>
5. [ <i>Comma abrogato dall'art. 3, comma 12, D.L. 8 luglio 2002, n. 138</i> ]	
5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.	5-bis. <i>Identico.</i>
6. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:	6. <i>Identico:</i>
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se l'agente della riscossione ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 1;	a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o <b>in caso di inesigibilità;</b>
b) del debitore, negli altri casi.	b) <i>identica.</i>
	<b>6- bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e</b>

<b>Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</b>	
<i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337</i>	
Articolo 17	
<i>Remunerazione del servizio</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.</b>
7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.	<i>7. Identico.</i>
<i>7-bis.</i> In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della riscossione spetta un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2.	<i>7-bis. Identico.</i>

<p><b>Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</b>  <i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337</i></p>	
<p>Articolo 17  <i>Remunerazione del servizio</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p><i>7-ter.</i> Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di euro 5,88; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera <i>a</i>), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento.</p>	<p><i>7-ter. Identico.</i></p>

**Articolo 23**  
(*Norme in materia tributaria*)

**Comma 34, lett. a)**

<b>Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203</b> <i>Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria</i>	
Articolo 3 <i>Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
12. Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 30 settembre 2011.	12. Per i ruoli consegnati fino al <b>30 settembre 2009</b> alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il <b>30 settembre 2012</b> .
(...)	(...)



**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 34, lett. b)**

<b>Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248</b> <i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>	
Articolo 36 <i>Disposizioni in materia di riscossione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>4-<i>quinquies</i>. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-<i>bis</i>, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-<i>bis</i>, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30 settembre 2011, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008 e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>	<p>4-<i>quinquies</i>. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-<i>bis</i>, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si interpretano nel senso che le società che hanno aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-<i>bis</i>, della legge n. 311 del 2004 e la maggioranza del cui capitale sociale è stata successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il <b>30 settembre 2012</b>, le comunicazioni di inesigibilità relative a tutti i ruoli consegnati fino al <b>30 settembre 2009</b> e, entro tale termine, possono altresì integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>
<p>4-<i>sexies</i>. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al 30</p>	<p>4-<i>sexies</i>. Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, il cui termine di presentazione è fissato al <b>30</b></p>

<b>Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248</b> <i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria</i>	
Articolo 36 <i>Disposizioni in materia di riscossione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
settembre 2011, il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2011.	<b>settembre 2012</b> , il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2011.
(...)	(...)

**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 34, lett. c)**

<b>Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</b> <i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337</i>	
Articolo 19 <i>Discarico per inesigibilità</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze.	1. <i>Identico.</i>
2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:	2. <i>Identico:</i>
a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;	a) <i>identica;</i>
b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le	b) <i>identica;</i>

<b>Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</b> <i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337</i>	
Articolo 19 <i>Discarico per inesigibilità</i>	
Testo previgente	Testo modificato
modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze;	
c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario;	<i>c) identica;</i>
d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;	d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, <b>diversa dall'espropriazione mobiliare</b> , su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
<i>d-bis)</i> il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4;	<i>d-bis) identica;</i>
e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della	<i>e) identica;</i>

<b>Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</b> <i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337</i>	
Articolo 19 <i>Discarico per inesigibilità</i>	
Testo previgente	Testo modificato
procedura.	
3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote discaricate.	3. <i>Identico.</i>
4. Fino al discarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.	4. <i>Identico.</i>
5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al discarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.	5. <i>Identico.</i>
6. Fino al discarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di	6. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112</b> <i>Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337</i>	
Articolo 19 <i>Discarico per inesigibilità</i>	
Testo previgente	Testo modificato
merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.	

**Articolo 23***(Norme in materia tributaria)***Comma 35**

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, <b>conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008 o relative al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto a decorrere dalla stessa data</b>, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:</p>	<p>367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:</p>
<p>a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>

<b>Legge 24 dicembre 2007, n. 244</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2008)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;	
b) iscrizione a ruolo del credito;	<b>b) iscrizione a ruolo del credito; a tal fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli;</b>
c) [Lettera abrogata dalla lettera d) del comma 7 dell'art. 67, L. 18 giugno 2009, n. 69.]	
(...)	(...)

**Articolo 23***(Norme in materia tributaria)***Comma 36**

<b>Legge 23 dicembre 2009, n. 191</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2 <i>Disposizioni diverse</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p><b>213. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula una o più convenzioni in base alle quali si provvede alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia regolate dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007, o inerenti al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto prima della stessa data, mediante le seguenti attività:</b></p> <p><b>a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell' articolo 205 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;</b></p>	<i>Abrogato</i>

<b>Legge 23 dicembre 2009, n. 191</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2 <i>Disposizioni diverse</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<b>b) iscrizione a ruolo del credito.</b>	
<b>214. Restano in ogni caso ferme le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>215. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213 nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato</b>	<i>Abrogato</i>

<b>Legge 23 dicembre 2009, n. 191</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i> <i>(legge finanziaria 2010)</i>	
Articolo 2 <i>Disposizioni diverse</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<b>all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212.</b>	
(...)	(...)



**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 37**

<b>Codice civile</b>	
Articolo 2752 <i>Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta locale sui redditi, <b>diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.</b></p>	<p>Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per <b>le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di</b> imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, <b>imposta sul reddito delle società,</b> imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi.</p>
<p>[Comma soppresso dall'art. 33, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, entrato in vigore il 1° luglio 1999]</p>	
<p>Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute <i>secondo</i> le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche</p>	<p><i>Identico.</i></p>

<b>Codice civile</b>	
Articolo 2752 <i>Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
affissioni.	

**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 38**

Codice civile	
Testo previgente	Testo modificato
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2771</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Crediti per le imposte sui redditi immobiliari</i></p> <p><b>I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota proporzionale di imposta imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, sono privilegiati sopra gli immobili tutti del contribuente situati nel territorio del comune in cui il tributo si riscuote e sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli stessi immobili, senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge.</b></p> <p><b>Il privilegio previsto nel primo comma è limitato alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.</b></p> <p><b>Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Soppresso</i></p>

<b>Codice civile</b>	
Testo previgente	Testo modificato
<b>redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi.</b>	

**Articolo 23**  
(*Norme in materia tributaria*)

**Comma 39**

<b>Codice civile</b>	
Articolo 2776 <i>Collocazione sussidiaria sugli immobili</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.</p>	<p>I crediti dello Stato indicati <b>dal primo e</b> dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente.</p>



**Articolo 23**  
(*Norme in materia tributaria*)

**Comma 41**

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>	
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7	
<i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:</p> <p><i>a)</i> esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;</p> <p><i>b)</i> abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;</p> <p><i>c)</i> abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento;</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>	
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>d) i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;</p> <p>e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;</p> <p>f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;</p> <p>g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;</p> <p>h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;</p> <p>i) estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;</p> <p>l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;</p>	

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>	
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p><i>m)</i> attenuazione del principio del "solve et repete". In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno;</p> <p><i>n)</i> per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi;</p> <p><i>o)</i> abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;</p> <p><i>p)</i> innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante di atto notorio;</p> <p><i>q)</i> innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;</p> <p><i>r)</i> concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;</p> <p><i>s)</i> è del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);</p>	

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b>	
<i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
t) nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.	
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono in particolare introdotte le seguenti disposizioni:	2. <i>Identico:</i>
(...)	(...)
o) all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  "1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.";	o) all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 <b>sono aggiunti i seguenti:</b>  "1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.";  <b>1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia</b>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 7 <i>Semplificazione fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</b>
(...)	(...)



**Articolo 23**  
(Norme in materia tributaria)

**Comma 48**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605</b> <i>Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti</i>	
Articolo 6 <i>Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti:	<i>Identica</i>
<i>a) (...omissis);</i>	
<i>b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo<sup>1</sup>, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1° gennaio 1978, nelle scritture private non autenticate presentate per la</i>	<i>b) richieste di registrazione, di cui all'ultimo comma del presente articolo, degli atti da registrare in termine fisso o in caso d'uso relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, <b>nonche', per gli atti degli organi giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti</b> elencati nella tabella allegata al presente decreto. Il Ministro per le finanze ha facoltà, con proprio decreto, di aggiungere all'elenco atti dai quali non risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva o escludere atti dai quali risultino fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva. Non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nelle richieste di registrazione degli atti pubblici formati e delle scritture private autenticate prima del 1° gennaio 1978, nelle scritture</i>

<sup>1</sup> " Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può individuare altre tipologie di atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale;"

<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605</b>  <i>Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti</i></p>	
<p>Articolo 6  <i>Atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
registrazione prima di tale data, nonché nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico;	private non autenticate presentate per la registrazione prima di tale data, nonché nelle note di trascrizione da prodursi al pubblico registro automobilistico per gli atti stipulati fino al 28 febbraio 1978 relativamente ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico;
(.....)	(.....)

**Articolo 23**  
*(Norme in materia tributaria)*

**Comma 49**

<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131</b> <i>Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro</i></p>	
<p>Articolo 11 <i>Richiesta di registrazione degli atti scritti</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. La richiesta di registrazione degli atti scritti, <b>esclusi quelli degli organi giurisdizionali</b>, deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall'ufficio, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.</p>	<p>1. La richiesta di registrazione degli atti scritti deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall'ufficio, conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.</p>
(...)	(.....)



**Articolo 24**  
(Norme in materia di gioco)

**Comma 18**

<b>Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269</b>	
<i>Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dei conti pubblici</i>	
Articolo 39-quinquies	
<i>Sanzioni in materia di prelievo erariale unico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000.</p>	<p>2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa <b>dal 240 al 480</b> per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro <b>5.000</b>.</p>
(...)	(...)



**Articolo 24***(Norme in materia di gioco)***Comma 19**

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 220</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1	
<i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>70. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. <b>È comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni. La sanzione amministrativa è applicata dall'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato territorialmente</b></p>	<p>70. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d'azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo.</p>

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 220</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1	
<i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<b>competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito.</b>	
<b>Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773</b>	
<i>Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza</i>	
Articolo 110	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<b>8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.</b>	<i>Abrogato</i>
<b>8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.</b>	<i>Abrogato</i>
(...)	(...)
<b>9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione.</b> Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le	<i>9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.</i>

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 220</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1 <i>Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle</i>	
Testo previgente	Testo modificato
violazioni di cui al comma 9 è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.	



**Articolo 24***Norme in materia di gioco***Comma 24**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252</b>	
<i>Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia</i>	
Articolo 2	
<i>Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.	<i>1. Identico.</i>
2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in avanti indicati come «amministrazioni», che acquisiscono la documentazione prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione.	<i>2. Identico.</i>
3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato: a) alle società; b) per le società di capitali anche	<i>3. Identico</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252</b>	
<i>Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia</i>	
Articolo 2	
<i>Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;</p> <p><i>c)</i> per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;</p> <p><i>d)</i> per le società in nome collettivo, a tutti i soci;</p> <p><i>e)</i> per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;</p> <p><i>f)</i> per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.</p>	
	<p><b>3-bis.</b> Per le società di capitali di cui al comma 3, lettera <i>b)</i>, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lett. <i>b)</i>, anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al</p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252</b> <i>Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia</i>	
Articolo 2 <i>Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.</b>



**Articolo 24***(Norme in materia di gioco)***Comma 41**

<b>Legge 23 dicembre 2005, n. 266</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato
<p>533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533<sup>2</sup>, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 100. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai</p>	<p>533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 o <b>88</b> del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro <b>150</b>. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono <b>stabiliti gli ulteriori requisiti, nonché</b> tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla</p>

<sup>2</sup> Elenco istituito presso l' Amministrazione autonoma dei monopoli dei soggetti proprietari, concessionari, gestori degli apparecchi e terminali da intrattenimento.

<p><b>Legge 23 dicembre 2005, n. 266</b>  <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato</i>  <i>(Legge finanziaria 2006)</i></p>	
<p>Articolo 1</p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento.</p>	<p>cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento, <b>da eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i versamenti già eseguiti alla data del 30 giugno 2011.</b></p>

**Articolo 25***(Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)***Comma 1, lett. a), b), c), d)**

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 220</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1 <i>(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(..omissis..)	(..omissis...)
<p>8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico</p>	<p>8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro <b>e non oltre</b> il 31 dicembre 2012. <b>Alla scadenza del</b></p>

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 220</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1 <i>(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>può sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.</p>	<p><b>predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 790 – 862 MHz, dalla scadenza del predetto termine e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero dell'economia e delle finanze si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse.</b> Il Ministero dello sviluppo economico può sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.</p>
<p>9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,</p>	<p>9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,</p>

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 220</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1 <i>(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p>da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione <b>entro il 31 dicembre 2011, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale</b>, di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 10 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 240 milioni di euro, <b>finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti.</b></p>
<p>10. Prima della data stabilita per la definitiva cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla definitiva assegnazione dei diritti d'uso del radiospettro, anche mediante la trasformazione del rilascio provvisorio in assegnazione definitiva</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 220</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1 <i>(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>dei diritti d'uso, e rilascia i relativi titoli abilitativi conformemente ai criteri previsti dall'articolo 15, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e dall'articolo 8-<i>novies</i> del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e successive modificazioni. Successivamente all'assegnazione di cui al precedente periodo, i soggetti privi del necessario titolo abilitativo si astengono dal compiere atti che comportino l'utilizzo delle radiofrequenze o che siano suscettibili di interferire con il legittimo uso delle stesse da parte di terzi. In caso di violazione di tale obbligo o di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica analogica o digitale, si applicano gli articoli 97 e 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'attivazione, anche su reti SFN (Single Frequency Network), di impianti non preventivamente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico comporta, ferma restando la disattivazione dell'impianto illecitamente attivato, la sospensione temporanea del diritto d'uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del medesimo diritto d'uso.</p>	

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 220</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1	
<i>(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, fissano gli ulteriori obblighi dei titolari dei diritti d'uso delle radiofrequenze destinate alla diffusione di servizi di media audiovisivi, ai fini di un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali. Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il diritto di disporre dei diritti d'uso sulle radiofrequenze precedentemente assegnate.</p>	<p>11. <i>Identico.</i></p>
<p>12. In caso di trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in mancanza del necessario titolo abilitativo, al soggetto che ne ha la responsabilità editoriale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 98, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. L'operatore di rete che ospita nel proprio blocco di diffusione un fornitore di servizi di media audiovisivi privo di titolo abilitativo è</p>	<p>12. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 220</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1 <i>(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)</i>	
Testo previgente	Testo modificato
soggetto alla sospensione o alla revoca dell'utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d'uso.	
<p>13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente</p>	<p>13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente</p>

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 220</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1 <i>(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. <b>Una quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate può essere anche utilizzata per le finalità di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro ivi previsto.</b></p>
	<p><b>13-bis. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e</b></p>

<b>Legge 13 dicembre 2010, n. 220</b>	
<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)</i>	
Articolo 1 <i>(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 8 a 13 non comporta la reintegrazione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria.</b>
	<b>13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in cui in via prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilità gestionale, per effettive, motivate e documentate esigenze possono essere disposte, nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi accantonamenti. Tali variazioni possono essere disposte anche tra programmi appartenenti a missioni diverse. Resta preclusa la possibilità di disporre maggiori accantonamenti su spese di conto capitale per disaccantonare spese correnti.</b>
(...)	(...)

**Articolo 25***(Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico)***Comma 2**

<b>Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34</b>	
<i>Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo</i>	
Articolo 4	
<i>Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Il termine per stabilire, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 8-<i>novies</i> del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre è prorogato al 30 settembre 2011. Entro il 30 giugno 2012 il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: <i>a)</i> entità del patrimonio al netto delle perdite; <i>b)</i> numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo</p>	<p>1. Il termine per stabilire, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 8-<i>novies</i> del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre è prorogato al 30 settembre 2011. Entro il 30 giugno 2012 il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché, per quanto concerne le frequenze radiotelevisive in ambito locale, predisponendo, per ciascuna area tecnica o Regione, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati alla trasmissione radiotelevisiva in ambito locale che ne facciano richiesta sulla base dei seguenti criteri: <i>a)</i> entità del patrimonio al netto delle perdite; <i>b)</i> numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; <i>c)</i> ampiezza della</p>

**Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34**

*Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo*

## Articolo 4

*Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico*

Testo previgente	Testo modificato
<p>indeterminato; c) ampiezza della copertura della popolazione; d) priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 non</p>	<p>copertura della popolazione; d) priorità cronologica di svolgimento dell'attività nell'area, anche con riferimento all'area di copertura. Nelle aree in cui, alla data del 1° gennaio 2011, non ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico non procede all'assegnazione a operatori di rete radiotelevisivi in ambito locale dei diritti d'uso relativi alle frequenze di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Nelle aree in cui alla medesima data del 1° gennaio 2011 ha avuto luogo il passaggio alla trasmissione in tecnica digitale, il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili le frequenze di cui al citato primo periodo del comma 8, assegnando ai soggetti titolari di diritto d'uso relativi alle frequenze nella banda 790-862 Mhz, risultanti in posizione utile in base alle rispettive graduatorie, i diritti d'uso riferiti alle frequenze nelle bande 174-230 Mhz e 470-790 Mhz. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011 <b>che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie di cui al presente comma,</b></p>

**Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34**

*Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo*

Articolo 4

*Misure di razionalizzazione dello spettro radioelettrico*

Testo previgente	Testo modificato
destinatari di diritti d'uso sulla base delle citate graduatorie.	<b>a condizione che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di operatori di rete, o che sulla base delle medesime graduatorie non risultino destinatari di diritti d'uso.</b>





## Ultimi dossier del Servizio Studi

295	Testo a fronte	I disegni di legge che disciplinano il turismo sportivo e la realizzazione di impianti da golf (Atti Senato nn. 1471, 2367 e 2614)
296	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2612 "Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario"
297	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2729 "Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale"
298	Testo a fronte	Disegni di legge che disciplinano prospezioni, canoni ed aliquote per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e in mare (Atti Senato nn. 2267, 1507, 1920 e 1998)
299/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. I
299/II Tomo I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo I (artt. 1-5)
299/II Tomo II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo II (artt. 6-10)
299/II Tomo III	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2791 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" Vol. II - Le novelle Tomo III - Indice delle leggi modificate
300	Schede di lettura	Atto del Governo n. 367 "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006"
301/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. I - Schede di lettura
301/II Tomo 1	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 2814 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" Vol. II - Le novelle Tomo 1 (artt. 6-22)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".